

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

L. 147 del 27/12/2013 – art. 1 comma 639

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI PINASCA

**(ai sensi della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, art. 1 commi
dal 639 al 704)**

Indice:

3ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRESUPPOSTI IMPOSITIVI.....	3
ART. 3 - ESCLUSIONI.....	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 5 - BASE IMPONIBILE.....	3
4ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	4
4ART. 7 - DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	4
ART. 8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI.....	5
5ART. 9 - DICHIARAZIONI.....	5
ART. 10 - STRUMENTI DI VERSAMENTO.....	5
ART. 11 - SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO.....	5
6ART. 12 - MODALITÀ DI VERSAMENTO	6
ART. 13 - IMPORTI MINIMI.....	7
7ART. 14 - RIMBORSI.....	7
ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	7
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE	7
77777777778	

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente "TASI" diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2- Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili di cui all'art. 2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura dal 10% al 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. Il Comune definisce, nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote TASI, la percentuale di cui al precedente comma 4.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Art. 6 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 7 - Detrazioni, riduzioni, esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
 4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi e dalle Unioni fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i..
 6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8 – Indicazione analitica servizi indivisibili comunali

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in modo analitico, i costi dei servizi indivisibili comunali e le relative coperture cui la TASI è diretta.

Art. 9 - Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 10 - Strumenti di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Art. 11 - Scadenze e termini di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16

- giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
 3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
 4. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 art.1 della Legge 27.12.2013 n.147, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.
 5. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
 6. Per il 2014 il versamento della TASI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale è comunque effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.
 7. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

Art.12 - Modalità di versamento

1. Il Comune provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la componente TASI.
2. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 1, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 (versamento spontaneo), non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

Art. 13 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13 comma 1.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2014.